



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Impianti Tecnologici

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA
MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI
CAMPI ELETTROMAGNETICI SUL TERRITORIO COMUNALE

- REDATTO AI SENSI DELL'ART. 8 L. 36/2001 -

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24-02-2003

Maggio 2002

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

Con il presente Regolamento Comunale, a partire dal quadro normativo di riferimento ora vigente, si intende tutelare la salute dei cittadini residenti, nonché i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio locale, così come previsto dal decreto 381/98.

• Nel Regolamento sono previsti i criteri per l'autorizzazione delle installazioni di impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare (quali le stazioni radio-base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/apparati mobili e servizi similari) a condizione che siano rispettate le norme urbanistiche vigenti e le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nel rispetto della normativa statale e regionale sugli impianti di telecomunicazione, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria ed alla tutela della salute pubblica.

Il principio fondamentale cui è informato il presente Regolamento è definito "*Principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione*" dallo stesso art. 4 del D.M. 381/98 (legge quadro nazionale in materia).

La progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, prevedendo persino l'eventuale introduzione di misure che portino a ridurre l'esposizione della popolazione anche se risultino rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela.

ART. 2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente regolamentazione si inserisce nel quadro normativo di seguito elencato:

- L. 09/01/1991 n° 9
- D.P.C.M. 23/04/1992
- D.P.C.M. 28/09/1995
- D.lgs. 12/11/1996 n°615 e D.M. 18/05/1999
- L. 01/07/1997 n° 189
- L. 31/07/1997 n° 249
- D.M. 10/9/1998 n° 381

- Circolare Ass. Reg. Territorio e Ambiente n°2818 del 17/04/2000

- L. 22/02/2001 n° 36

ART. 3 – AUTORIZZAZIONE

Tutte le installazioni sono soggette a Concessione Edilizia: sia quelle con collocazione a terra, sia quelle su edifici esistenti.

Per la categoria di opere oggetto del presente Regolamento non può essere applicata alcuna forma di asseverazione, autocertificazione o Denuncia di Inizio Attività, neppure ai sensi della L.R. n. 22/99.

La procedura autorizzativa per tali istanze prevede sempre il conseguimento, in fase istruttoria, dei pareri consultivi obbligatori da parte della Commissione Edilizia Comunale, dell'A.S.L., dell'ARPA, del PMP, nonché di una commissione consigliare di nomina Sindacale in cui siano adeguatamente rappresentate le diverse componenti politiche, ed infine del Sindaco in veste di massima autorità sanitaria locale.

La Società richiedente deve obbligatoriamente presentare, unitamente ai consueti allegati all'istanza di C.E. prescritti dalle vigenti normative:

- a) Piano Radioelettrico delle frequenze impiegate, corredato dalla rappresentazione delle emissioni elettromagnetiche ai diversi raggi di azione dell'impianto fino all'esaurimento della soglia di copertura;
- b) numero di celle per impianto;
- c) tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti;
- d) altezza da terra del centro elettrico per ogni cella;
- e) direzioni di puntamento rispetto al Nord geografico;
- f) numero di canali per ogni direzione di puntamento;
- g) potenza massima per canale al connettore d'antenna;
- h) diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e verticale e tabelle riportanti le attenuazioni in dB della potenza irradiata, informatizzate, ad intervalli di almeno 1°;
- i) guadagno dell'antenna in dB rispetto all'irradiatore isotropo;
- j) tilt elettrico o meccanico (inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione);
- k) progetto completo dell'impianto;
- l) altitudine e coordinate geografiche del punto zona d'installazione;

- m) carta topografica in scala 1:2000 (o 1:5000) con le caratteristiche altimetriche dell'area;
- n) per antenne installate su edifici, pianta orizzontale in scala 1:100 e prospetti verticali sempre in scala 1:100, con indicazione del posizionamento delle antenne;
- o) carta topografica in scala 1:1.000 (o 1: 2.000) con l'indicazione dei diversi edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza, in un raggio di 200 m dall'impianto stesso che deve essere chiaramente individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al Nord geografico);
- p) breve relazione descrittiva dell'area in cui verrà ubicato l'impianto stesso, con l'indicazione delle modalità di accesso all'impianto da parte dei manutentori e di individui della popolazione e del posizionamento del locale contenente gli apparati tecnologici.

Per la lettura ed interpretazione di tutta la documentazione prodotta, il Comune potrà avvalersi di tecnici esterni specializzati in materia, da individuare ed incaricare selezionandoli tra docenti universitari o professionisti in nessun modo legati ai singoli competitori del settore.

E' garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria il diritto all'informazione ed all'eccesso agli atti da parte della popolazione residente, impegnando altresì l'Amministrazione Comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle Imprese.

ART. 4 - PARERE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

La concessione edilizia viene rilasciata subordinatamente all'acquisizione, negli atti istruttori, del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL); tale parere deve contenere le seguenti valutazioni, espresse sulla base dell'idonea documentazione all'uopo obbligatoriamente prodotta dai richiedenti l'istanza:

- a. Fondo elettromagnetico nella gamma: 100 kHz-300 GHz rilevato prima dell'installazione dell'impianto;
- b. Stima del campo elettromagnetico generato dall'impianto;
- c. Esposizione della popolazione al campo elettromagnetico totale risultante;
- d. Rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore

eventualmente causato dall'impianto

- e. Stima complessiva delle condizioni ambientali nell'area prevista per l'installazione dell'impianto, con riferimento all'insieme dei fattori di rischio noti, a tutela del benessere e della qualità della vita della popolazione interessata.

ART. 5 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Contestualmente alla comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza allegata all'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio, un'attestazione giurata in cui si certifichi che l'impianto così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetti i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che in assenza di suddetta certificazione l'impianto non potrà essere attivato.

ART. 6 - LIMITI E DIVIETI

Gli impianti installati entro i confini comunali devono preferibilmente essere collocati al di fuori dei limiti del centro abitato - così come perimetrato a sensi del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 - e su apposito traliccio.

Nessun impianto può essere localizzato a meno di 150 metri da edifici ed aree in cui risiedano, operino professionalmente o permangano persone per almeno 4 ore al giorno. Particolare attenzione dovrà essere posta altresì alla distanza dalle aree di potenziale sviluppo insediativo dello strumento urbanistico comunale.

In casi di particolare delicatezza ed in funzione della potenza delle emissioni elettromagnetiche degli apparati, potranno essere autorizzate da parte del Sindaco distanze diverse da quelle previste al precedente articolo. Tuttavia la distanza minima non può mai essere inferiore ai 100 metri.

E' esclusa tassativamente la possibilità di consentire l'installazione di impianti sopra edifici ad uso della popolazione in età pediatrica (0-14 anni), sopra gli ospedali, le case di cura, le scuole di ogni ordine e grado, gli oratori, i centri sociali e di aggregazione e analogamente per una fascia di rispetto di 150 metri dal perimetro degli stessi.

ART. 7 - OBBLIGHI E COMPATIBILITÀ GENERALI

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, le tutele paesaggistiche e monumentali, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. E' pertanto obbligatorio acquisire preventivamente il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

Dovrà essere il più possibile limitato l'impatto visivo e assicurare, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

In particolare devono essere sempre prescritte all'interno del provvedimento autorizzativo le piantumazioni di essenze arboree od altre forme di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti.

ART. 8 - INSTALLAZIONI SU PROPRIETÀ COMUNALI

Sugli immobili di proprietà del demanio comunale, possono essere autorizzate installazioni se ritenute idonee ai sensi del presente regolamento; tali autorizzazioni dovranno essere supportate da un aggiuntivo atto di Convenzione tra il Comune proprietario e la società richiedente, in cui vengano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione viene assoggettata.

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su immobili di proprietà del Comune, siano esse aree libere o edifici, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Il medesimo obbligo viene esteso agli impianti insediati su aree di proprietà privata, onde scongiurare l'abbandono di manufatti di forte impatto paesaggistico una volta scadute le

concessioni ministeriali e/o le convenzioni con i privati.

ART. 9 - AREA COMUNALE SPECIFICAMENTE DESTINATA AD IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Il Comune indicherà, nell'ambito del redigendo PRG, una specifica area, ritenuta idonea e compatibile sotto i profili urbanistico, edilizio, sanitario e di sicurezza, sulla quale potrà essere installato un traliccio attrezzato per poter ospitare le apparecchiature dei diversi competitori che ne fanno richiesta presso questa Amministrazione. Su tale traliccio verranno indirizzati tutti i competitori che desiderassero posizionare impianti per la telefonia mobile, dietro approvazione di apposita istanza e sottoscrizione di specifica convenzione contenente le modalità di gestione del rapporto contrattuale.

Previa procedura che coinvolga i soggetti interessati, potrà essere disposto il trasferimento di autorizzazioni già rilasciate presso l'area di cui al precedente comma.

Verranno incentivate il più possibile le operazioni di sinergico accordo tra i diversi competitori al fine di promuovere il "roaming" degli impianti tra ditte diverse e concorrenti.

La realizzazione, la manutenzione e l'acquisto dell'aree saranno posti a carico dei competitori.

ART 10 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia e, in particolare, alla L. 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi decreti applicativi ed alla L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e relative direttive applicative.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale avvalendosi anche del parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, disciplina l'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, integrandosi alla normativa ed alla legislazione vigente allo scopo di dettagliarne alcuni aspetti procedurali e vincolistici.

Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Qualsiasi istanza che non rispetti appieno i disposti del presente Regolamento potrà

essere rigettata dall'autorità comunale preposta al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

La durata e gli effetti del presente atto potranno decadere al momento dell'adozione del PRG, in corso di redazione, allorquando i disposti normativi in questo Regolamento contenuti, saranno recepiti all'interno di specifico capitolo delle nuove N.T.A. del Piano.

Il Regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e trasmesso all'Organo Regionale di controllo, per quanto di competenza.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.